



LEGGE DI BILANCIO 2023 ROTTAMAZIONE QUATER

1

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", cosiddetta Legge di Bilancio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, introduce importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli e delle cartelle esattoriali.

LA NOVITA' NORMATIVA

Con l'art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene prevista la possibilità di chiedere la definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quater, dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

SOMME RIENTRANTI NELLA ROTTAMAZIONE QUATER

La nuova rottamazione quater richiede il versamento dei carichi affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale;
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Non sono pertanto dovute:

- le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;
- ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999;
- e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.112/1999.

SOMME ESCLUSE DALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Il comma 246 stabilisce che non rientrano nel beneficio della rottamazione quater alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art.2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;



- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la rottamazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

MODALITA' DI PAGAMENTO

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Entro il 30 giugno 2023, l'Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

COME ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale (www.agenziaentrate.riscossione.gov.it), i dati necessari a individuare i carichi definibili.



Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Entro il 30 aprile 2023 il debitore può in ogni caso integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Inoltre, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

- alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.